

Massimo Confortini  
Giovanni Guida

# **CODICE CIVILE**

## **RAGIONATO**

con schemi a lettura guidata

con la collaborazione di  
Alessandra Giannotti

XI edizione  
**2024**

  
**Neldiritto  
Editore**

convenzione posteriore alla loro scadenza [1282], e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi.

In assenza di usi normativi di segno contrario, gli interessi scaduti e dovuti da almeno sei mesi producono a loro volta interessi esclusivamente dal giorno della proposizione di apposita domanda giudiziale diretta a conseguirli o per effetto di un accordo tra le parti in tal senso, perfezionatosi posteriormente alla scadenza degli interessi suddetti (c.d. anatocismo). L'art. 1283 c.c. tutela il debitore di una somma pecuniaria dalla proliferazione indiscriminata di ulteriori interessi su interessi già scaduti, con conseguente aumento esponenziale dell'ammontare dell'importo dovuto al creditore. La disposizione fa salvi eventuali "usi contrari" in materia (spesso praticati dalle banche nei contratti di conto corrente e di mutuo stipulati con la propria clientela): ad oggi, la giurisprudenza li ritiene alla stregua di usi negoziali che, per quanto sovente praticati tra le parti (specie nei contratti di conto corrente bancario e di mutuo), sono nulli a fronte della disposizione in commento.

**1284. Saggio degli interessi.** — Il saggio degli interessi legali è determinato in misura pari al 2,50 per cento in ragione d'anno. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana non oltre il 15 dicembre dell'anno precedente a quello cui il saggio si riferisce, può modificarne annualmente la misura, sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a 12 mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell'anno. Qualora entro il 15 dicembre non sia fissata una nuova misura del saggio, questo rimane invariato per l'anno successivo [1224, 1652, 1714, 1720, 1866, 1950].<sup>(1)</sup>

Allo stesso saggio si computano gli interessi convenzionali, se le parti non ne hanno determinato la misura [1825].

Gli interessi superiori alla misura legale [1350, n. 13] devono essere determinati per iscritto; altrimenti sono dovuti nella misura legale [c.c. 983, 1005, 1009, 1010, 1018, 1039].

Se le parti non ne hanno determinato la misura, da quando ha inizio un procedimento di cognizione il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.<sup>(2)</sup>

La disposizione del quarto comma si applica anche all'atto con cui si promuove il procedimento arbitrale.<sup>(2)</sup>

#### **Evoluzione normativa**

<sup>(1)</sup> Il Decreto MEF 29 novembre 2023 (in G.U. 11/12/2023, n. 288) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La misura del saggio degli interessi legali di cui all'articolo 1284 del Codice civile è fissata al 2,50 per cento in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2024".

<sup>(2)</sup> Comma aggiunto dal dall'art. 17, comma 1, D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla L. 10 novembre 2014, n. 162; per gli effetti di tale disposizione, vedi l'art. 17, comma 2 del suddetto D.L. 132/2014.

È il saggio o tasso di interesse a determinare l'ammontare degli interessi: in particolare, esso è stabilito dalla legge o dalle parti. L'art. 1284 determina il saggio legale, rimandando ad eventuali periodici decreti del Ministero dell'Economia mediante i quali detto saggio viene appositamente aggiornato (in via esemplificativa, a partire dal 1° gennaio 2018 il tasso è stato fissato allo 0,3% annuo). Il saggio, ad ogni modo, può anche essere determinato dalle parti di un'obbligazione, vertendosi in questo caso in materia di saggio convenzionale, peraltro soggetto all'inderogabile limite della c.d. soglia usuraria *ex* art. 2, l. 7 marzo 1996, n. 108 (in caso contrario, la relativa clausola sarà nulla e non saranno dovuti interessi: art. 1815 co. 2 c.c.). Laddove, poi, gli interessi

siano convenuti in misura superiore al tasso legale, la relativa clausola esigerà la forma scritta *ad substantiam*, altrimenti gli interessi saranno dovuti nella minor misura del saggio legale (co. 3). Il co. 2 stabilisce che in caso di omessa previsione delle parti sul punto, il saggio sarà computato nella misura di quello stabilito dalla legge al momento della pattuizione.

La Novella del 2014 ha aggiunto due nuovi commi: il co. 4 prevede che, laddove le parti non abbiano esse stesse previsto la misura del tasso d'interesse moratorio, dal momento della proposizione della domanda giudiziale il tasso degli interessi legale deve considerarsi pari a quello previsto dalle disposizioni in tema di ritardo dei pagamenti nelle transazioni commerciali; l'ulteriore comma aggiunto specifica che alla domanda giudiziale è equiparato l'atto con il quale si promuove il procedimento arbitrale. La *ratio* è evitare che i tempi del processo civile diventino una forma di finanziamento al ribasso, considerata l'applicazione del tasso legale d'interesse e, dunque, che il processo stesso venga a tal fine strumentalizzato, prevedendosi, dunque, uno specifico incremento del saggio di interesse moratorio durante la pendenza della lite. La giurisprudenza recente (Cass., 21 febbraio 2023, n. 5379) evidenzia come la clausola penale e la convenzione di interessi moratori abbiano funzioni diverse, poiché, per il caso di inadempienza o di ritardo nell'adempimento, la prima ha una finalità sanzionatoria e risarcitoria del danno, che viene predeterminato pattiziamente col limite della manifesta eccessività, mentre la seconda ha uno scopo di corrispettivo o retribuzione per il creditore, entro il limite inderogabile del cd. "tasso soglia" di cui alla l. n. 108 del 1996; ne consegue che anche i rimedi di tutela sono differenti, dato che alla clausola penale non si applica la disciplina in tema di usurarietà dei tassi di interesse, bensì la "reductio ad aequitatem" ex art. 1384 c.c., non predeterminata dalla legge, ma affidata all'apprezzamento del giudice secondo equità, la quale va fondata non già sulla valutazione della prestazione, bensì sulla considerazione dell'interesse all'adempimento della parte creditrice e sulle ripercussioni del ritardo o dell'inadempimento sull'effettivo equilibrio sinallagmatico del rapporto.

## Sezione II - Delle obbligazioni alternative

**1285. Obbligazione alternativa.** — Il debitore di un'obbligazione alternativa si libera eseguendo una delle due prestazioni dedotte in obbligazione, ma non può costringere il creditore a ricevere parte dell'una e parte dell'altra [1181, 1286, 1291].

Nell'obbligazione alternativa le parti convengono che il debitore sarà liberato laddove esegua integralmente una delle due o più prestazioni oggetto del vincolo, senza poter costringere il creditore a ricevere parte dell'una e parte dell'altra: le (possibili) prestazioni sono, dunque, plurime, ma l'obbligazione rimane unica. Esula da tale ambito l'obbligazione facoltativa: in questo caso, le parti convengono quale oggetto del vincolo una ed una sola determinata prestazione, pattuendo, altresì, che il debitore potrà comunque liberarsi eseguendone una diversa. In questo caso si è in presenza di un'obbligazione semplice, per quanto il debitore abbia facoltà di adempiere ad una prestazione differente dall'unica oggetto del vincolo.

**1286. Facoltà di scelta.** — La scelta spetta al debitore [1371] se non è stata attribuita al creditore o ad un terzo [665, 1285, 1289].

La scelta diviene irrevocabile [666] con l'esecuzione di una delle due prestazioni, ovvero con la dichiarazione di scelta, comunicata all'altra parte, o ad entrambe se la scelta è fatta da un terzo [1453, 1492].